

Deliberazione della Giunta Regionale 3 febbraio 2012, n. 24-3357

**Dipendente Sig. Elio Federici; autorizzazione incarico di collaborazione a favore dell'ARESS (Agenzia Regionale per i Servizi Sanitari), ai sensi degli artt. 3 e 6 della L.R. 10/1989. Proroga.**

A relazione dell'Assessore Quaglia:

Con nota prot. n. 3698/2011 del 15 dicembre 2011, l'Aress (Agenzia Regionale per i Servizi Sanitari) chiedeva la proroga per il Sig. Elio Federici, dipendente regionale assegnato alla Direzione Risorse Umane e Patrimonio, fino a tutto il 31.12.2012 dell'incarico di collaborazione tecnica consistente nello sviluppo del settore delle telecomunicazioni all'interno dell'Agenzia, già autorizzata con d.g.r. n. 35-1065 del 24.11.2010, confermando l'impegno di circa 20 ore mensili.

Gli artt. 3 e 6 della L.R. 10/1989 subordinano l'assunzione di incarichi di consulenza conferiti dallo Stato o da altri Enti pubblici o di interesse pubblico alla previa autorizzazione della Giunta Regionale, al fine di valutarne la compatibilità rispetto all'osservanza dell'orario di lavoro ed agli interessi della Regione nonché l'assenza di situazioni conflittuali rispetto alla funzione esercitata dal dipendente nell'ambito dell'Amministrazione regionale.

Inoltre, l'art. 4, comma 1, del Regolamento attuativo della L.R. 10/1989, promulgato con D.P.G.R. n. 2265 del 23.3.1990, stabilisce che ogni anno la Giunta fissa, con riferimento a ciascuna delle categorie di cui all'art. 3 della legge sopra citata, il numero massimo di collaborazioni autorizzabili per ogni dipendente;

rilevato che per l'anno 2012 non è ancora stato stabilito il numero massimo annuo di collaborazioni autorizzabili a ciascun dipendente per ogni categoria di incarichi di cui all'art. 3 della L.R. 10/1989, che negli anni precedenti il numero massimo di incarichi di consulenza era 4, e che peraltro al dipendente sopra citato è stato autorizzato, per il corrente anno un solo incarico ai sensi dell'art. 3 lett. c) della L.R. n. 10/1989;

ritenuto che nella fattispecie sussistano i requisiti previsti dalla legge per il rilascio dell'autorizzazione;

dato atto che, ai sensi dell'art. 3, comma 3 della L.R. n. 10/1989, l'espletamento del predetto incarico dovrà avvenire fuori dell'orario di servizio oppure mediante impegno di recuperare le ore non lavorate entro i 90 giorni successivi all'assenza;

dato, altresì, atto che, ai sensi del comma 4 del medesimo articolo 3, l'assunzione dell'incarico di cui trattasi comporta, se previsti, il diritto a percepire i compensi, indennità o rimborsi spese che saranno liquidati dall'Agenzia direttamente al dipendente, con obbligo di dare notizia all'Amministrazione regionale delle somme a tale titolo erogate;

tutto ciò premesso e considerato;

visti gli artt. 3 e 6 della L.R. 10/1989;

visto il Regolamento di attuazione della L.R. 10/1989, promulgato con D.P.G.R. n. 2265 del 23.3.1990;

visto l'art. 16, comma 2 lett. e) della L.R. 23/2008;

la Giunta Regionale, a voti unanimi resi nelle forme di legge,

*delibera*

il dipendente Sig. Elio Federici, dipendente assegnato alla Direzione Risorse Umane e Patrimonio prorogare, è autorizzato, ai sensi della L.R. 23.01.1989 n. 10, a prorogare fino a tutto il 31.12.2012 l'incarico di collaborazione tecnica, a favore dell'Aress (Agenzia Regionale per i Servizi Sanitari) di cui alla D.G.R. n. 35-1065 del 24.11.2010.

L'espletamento dell'incarico dovrà avvenire fuori dall'orario di servizio oppure mediante impegno di recuperare le ore non lavorate entro i 90 giorni successivi all'assenza.

L'assunzione dell'incarico di cui trattasi comporta, se previsti, il diritto a percepire i compensi, indennità o rimborsi spese. Tali compensi, indennità o rimborsi spese saranno liquidati al dipendente direttamente dall'Agenzia, con obbligo di dare notizia all'Amministrazione Regionale delle somme a tale titolo erogate.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

(omissis)